

N. [redacted] RUPR  
N. [redacted] RG

## ORDINANZA

All'udienza del 30.03.21, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato [redacted] a mezzo di procuratore speciale, insisteva nella richiesta di applicazione pena già concordata con il PM titolare, indicandone specie e misura in anni 2 e mesi 4 di reclusione ed Euro 5.000 di multa, richiesta subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena limitatamente alla pena detentiva della reclusione.

Il pubblico ministero di udienza ribadiva il consenso espresso dall'ufficio e depositava il fascicolo delle indagini preliminari.

Ebbene, sulla base degli atti, pur non risultando sussistenti le condizioni per un proscioglimento ai sensi dell'art.129 c.p.p., la richiesta di applicazione pena, nei termini dianzi detti formulata, appare infondata e va quindi respinta.

Ed invero, per quanto la (ri)qualificazione giuridica del fatto (ai sensi del comma 5 dell'art. 73 DPR n. 309/1990) appaia corretta, l'applicazione delle circostanze prospettate dalle parti risulti adeguata, congrua sia la pena indicata così come esatto il calcolo seguito per determinarla, non meritano di essere condivise le negoziate modalità di concessione del beneficio della pena sospesa.

La norma qui in gioco va individuata nella disposizione di cui al comma 3 dell'art. 163 c.p. a tenore della quale, *se il reato è stato commesso da un soggetto infra-ventunenne (e l'attuale imputato lo è), il limite massimo di pena sospendibile non è più quello ordinario di 2 anni, bensì quello di 2 anni e 6 mesi.*

Il problema è che le parti, proponendo la sospensione della sola pena detentiva, in effetti non superiore a tale ultimo tetto di legge, sembra non abbiano considerato che lo stesso limite non sarebbe stato comunque superato se avessero esse proposto la sospensione anche della pena pecuniaria raggugiata ai sensi dell'art. 135 c.p. (invero così pervenendosi alla pena sospesa complessiva di anni 2, mesi 4 e giorni 20 di reclusione).

Tutto sta, allora, nello stabilire se sia o meno derogabile, con l'accordo proprio del patteggiamento, quanto precisato dall'ultima parte della norma codicistica sopra richiamata laddove *viene attribuito al Giudice il potere di sospendere la sola pena detentiva a fronte dell'esclusiva situazione - nel caso di specie, come dimostratosi, non ricorrente - in cui, aggiungendosi alla pena detentiva, di per sé stessa non superiore al limite legale di 2 anni e mesi 6, la pena pecuniaria congiuntamente irrogata, previo ragguglio ex art. 135 c.p., si addiverrebbe ad*

*una pena nel complesso superiore al suddetto tetto massimo di pena sospendibile.*

Al riguardo, se l'interpretazione letterale inequivocabilmente depone per la risposta negativa al quesito, anche lo spirito della norma di nuovo conio non può che portare, sotto il profilo sistematico, allo stesso risultato.

L'intenzione del legislatore, in chiave di deflazione carceraria, sembra infatti orientata nel senso di una irrilevanza - per la sospendibilità della pena - del quantum di pena pecuniaria in ipotesi da irrogarsi congiuntamente alla pena detentiva solo quando la pena pecuniaria, se conteggiata, finirebbe per intralciare l'applicazione del beneficio.

In ogni caso contrario, come quello all'esame, in cui il rispetto del limite di legge dei 2 anni e 6 mesi non viene in alcun modo condizionato dalla estensione o meno alla pena pecuniaria della sospensione condizionale, non si vede perché le parti debbano circoscrivere gli effetti del beneficio alla sola pena detentiva.

Ad avviso del Tribunale, invero, se la norma incriminatrice prevede l'irrogazione cumulativa di pena detentiva e pena pecuniaria e sussistono le condizioni per sospendere entrambe le pene, il limitare la sospensione condizionale alla sola pena detentiva condurrebbe senza dubbio ad una concessione *illegale* del beneficio per violazione dell'art. 163 comma 3 c.p.

In altre parole, se le parti hanno ampia libertà di concordare (o meno) un patteggiamento condizionato alla concessione della pena sospesa, una volta individuata la pena complessiva da proporre al vaglio giudiziale, perdono la disponibilità dell'efficacia, o, se si preferisce, dell'estensione del beneficio, necessariamente ancorata all'intera pena da irrogare in concreto.

Con l'unica eccezione, espressamente prevista dall'art. 163 c.p., di una sospensione (concordata) limitatamente alla pena detentiva in virtù del fatto che il conteggio aggiuntivo della pena pecuniaria, ragguagliata ex art. 135 c.p., non consentendo il rispetto del limite di pena sospendibile, nemmeno consentirebbe in radice l'applicazione del beneficio.

Ne discende che, non potendo il Giudice alterare il contenuto della richiesta di applicazione pena, in specie se, come nel caso di specie, subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena, l'accordo - seppur viziato nei limitati proposti termini di estensione del beneficio della pena sospesa - non può essere per l'intero ratificato.

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 444-448-556 c.p.p., rigetta l'istanza di patteggiamento e, ritenuta la propria sopravvenuta incompatibilità all'ulteriore corso del giudizio, rimette l'incarto ad altro magistrato tabellarmente competente e da individuarsi nella persona della dott.ssa [REDACTED] essendo stato il collega dott. [REDACTED] già investito della decisione per la posizione della coimputata [REDACTED]

Spoletto, 27 aprile 2021.

Il Giudice  
Dott. Luciano Padula

